

Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2014, n. 19-7209

Approvazione della proposta di protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" e l'Università degli Studi di Torino quale predisposto dalla Commissione paritetica di cui all'art. 9, legge reg. n. 18 del 6 agosto 2007.

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin:

L'art. 9 della legge regionale n. 18 del 6 agosto 2007 prescrive che:

1. gli Atenei piemontesi partecipino al processo di programmazione socio-sanitaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla convenzione con la Regione;
2. la Regione elabori protocolli d'intesa con gli Atenei, per la regolamentazione dell'apporto delle Facoltà di medicina e chirurgia alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale e, contestualmente, dell'apporto di quest'ultimo alle attività didattiche, nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali;
3. per la predisposizione dei protocolli di intesa sia costituita un'apposita commissione paritetica con funzione di supporto tecnico (organo poi costituito con d.G.R. n. 9-8928 del 9 giugno 2008) e composto da membri designati dalle Istituzioni coinvolte); per i problemi specifici delle singole sedi universitarie la commissione è articolata territorialmente.

Ai sensi del comma 3 del successivo articolo 21 della stessa l.r. n. 18/2007, la Giunta Regionale, previa intesa con gli Atenei piemontesi, definisce il funzionamento delle aziende ospedaliero-universitarie piemontesi (Città della Salute e della Scienza di Torino, San Luigi Gonzaga di Orbassano e Maggiore della Carità di Novara) sulla base dei principi ivi indicati, e cioè:

- l'individuazione di un organismo paritetico di indirizzo strategico con compiti di definizione, nell'ambito degli atti di programmazione socio-sanitaria a livello regionale, distrettuale ed aziendale, degli obiettivi annuali e pluriennali di attività e di verifica della rispondenza fra questi e le risorse finanziarie assegnate;
- l'articolazione dipartimentale integrata di tutte le strutture aziendali;
- la gestione unificata del patrimonio e delle risorse umane e strumentali.

In attuazione del primo comma del citato art. 9 è stata siglata in data 15 aprile 2008 (e rinnovata nel medesimo testo con la D.G.R. n. 5-2337 del 22 luglio 2011), la convenzione tra la Regione e le Università piemontesi, che assegna alla commissione paritetica Regione-Università il compito di predisporre una proposta di protocollo d'intesa da sottoporre per la definitiva approvazione ad un organo denominato Comitato d'Intesa Università-Regione, composto dai Rettori delle due Università, dal Presidente della Giunta e dall'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, cui compete la formalizzazione del protocollo stesso.

La commissione paritetica ha licenziato, in data 23 dicembre 2013, il testo di una proposta di protocollo d'intesa al fine di disciplinare l'integrazione tra le attività - proprie degli Enti interessati - di assistenza, di didattica e di ricerca, nonché di definire il funzionamento delle aziende ospedaliero-universitarie della regione, secondo una logica dipartimentale (Allegato A alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale).

Con la presente deliberazione la Giunta regionale intende approvare il testo protocollare quale licenziato dalla commissione paritetica, conferendo altresì al Presidente della Giunta ed

all'Assessore competente in materia di Sanità della Regione Piemonte il mandato a formalizzare, mediante la sottoscrizione, il protocollo in esame.

Tutto ciò premesso,

- precisato che con il presente provvedimento si dà attuazione ai Programmi Operativi per il triennio 2013-2015, approvati con D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013 (Azione 7.8, recante "Rapporti con le Università pubbliche: sottoscrizione dei protocolli d'intesa", che prevede, tra i risultati programmati, la sottoscrizione dei protocolli d'intesa tra la Regione Piemonte e le Università degli studi di Torino e del Piemonte Orientale "A.Avogadro", con la conseguente regolamentazione dei rapporti tra il SSR e le Università per l'esercizio concertato delle funzioni organizzative e gestionali delle aziende ospedaliero-universitarie entro il 30.6.2014);

rilevato altresì che i Programmi Operativi 2013-2015 di cui sopra sono stati approvati, ai sensi dell'art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 - convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012 - in esito alle valutazioni emerse in sede di tavolo ministeriale di verifica sull'attuazione del Piano di Rientro 2010-2012, approvato con DD.G.R. nn. 1-415 del 2.8.2010, 44-1615 del 28.2.2011 e 49-1985 del 29.4.2011, e la loro attuazione costituisce condizione necessaria per non compromettere l'attribuzione, in via definitiva, delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, condizionate alla piena attuazione dello stesso Piano di Rientro;

visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

visto il d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

visti gli artt. 9 e 21 della l.r. 6 agosto 2007, n. 18;

vista la convenzione Università-Regione siglata il 15 aprile 2008 e rinnovata nel medesimo testo con la D.G.R. n. 5-2337 del 22 luglio 2011;

la Giunta regionale, a voti unanimi assunti nelle forme di legge,

delibera

- di approvare il testo protocollare (Allegato A alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale) che - in esecuzione degli artt. 9 e 21 della l.r. n. 18/2007 - regola i rapporti tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" e l'Università degli Studi di Torino sotto il profilo dell'integrazione tra le attività proprie degli Enti interessati, di assistenza, di didattica e di ricerca, e definisce il funzionamento delle aziende ospedaliero-universitarie di riferimento territoriale (Città della Salute e della Scienza di Torino, San Luigi Gonzaga di Orbassano e Maggiore della Carità di Novara) ;

- di conferire al Presidente della Giunta o all'Assessore competente in materia di Sanità della Regione Piemonte - nell'ambito del Comitato d'intesa quale previsto dalla Convenzione tra la Regione Piemonte e le Università piemontesi, composto anche dai Rettori delle Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" e di Torino - il mandato a formalizzare, mediante la sottoscrizione, il protocollo in esame.

Il Presente provvedimento non comporta oneri da parte della Regione salvo quelli previsti nel riparto del Fondo Sanitario Regionale per il funzionamento delle AOU.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

Allegato A

La Commissione Paritetica Regione-Università ha predisposto, ai sensi dell'art. 9, comma 3, l.r. 6 agosto 2007, n. 18, il seguente Protocollo d'Intesa

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE OSPEDALIERO UNIVERSITARIE E PER L'INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE, SCIENTIFICHE ED ASSISTENZIALI

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO, codice fiscale 80088230018, nella persona del rettore pro-tempore, Prof., nato a(....) il....., per la carica domiciliato a Torino, via G. Verdi n. 8

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" – codice fiscale 94021400026, nella persona del rettore pro-tempore, nato a(....) il, per la carica domiciliato a Vercelli, Via Duomo n. 6

E

LA REGIONE PIEMONTE, codice fiscale 80087670016, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale pro-tempore, nato a(....) il per la carica domiciliato a Torino - P.zza Castello n. 165,

visti:

- la Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3;
- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.;
- il d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
- la l.r. 24 gennaio 1995, n. 10;
- il d.P.C.M. 24.5.2001;
- la l. 30 dicembre 2010, n. 240;
- il d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come convertito – con modificazioni – dalla l. 8.11.2012, n. 189;
- la l.r. 6 agosto 2007, n. 18;

preso atto

della volontà di regolamentare i rapporti tra il servizio sanitario regionale e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" (di seguito denominate Università) al fine di pervenire ad un esercizio concertato di funzioni ispirato ai seguenti principi e criteri:

- rafforzare i processi di integrazione tra le Università e il servizio sanitario regionale, sviluppando metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario ed il sistema formativo, tali da rispecchiare

la comune volontà di perseguire, in modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività rispetto alle esigenze assistenziali, alla formazione del personale medico e sanitario ed al potenziamento della ricerca biomedica, clinica, epidemiologica ed organizzativa;

- assicurare in modo efficace, nel quadro della programmazione sanitaria, alla quale le Università sono chiamate a contribuire, lo svolgimento delle attività assistenziali anche in relazione alle finalità di didattica e di ricerca;
- assicurare l'inscindibilità e la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca;
- garantire la reciproca informazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle attività;
- assicurare il rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale dell'azienda ospedaliero-universitaria (di seguito AOU) e degli organi della medesima, nonché delle strutture nelle quali si attua l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca;
- assicurare i processi formativi sulla base del fabbisogno di personale sanitario in relazione ai modelli organizzativi dei servizi. Le Università piemontesi promuoveranno iniziative congiunte, con il coinvolgimento della Regione, in riferimento ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e per il costante e continuo miglioramento della formazione in campo sanitario;
- assicurare il rispetto dello stato giuridico del personale dei rispettivi ordinamenti e delle funzioni istituzionali;
- individuare, nell'ambito della programmazione regionale e locale, sedi di attività formativa relativa alle lauree sanitarie ed alle scuole di specializzazione, anche presso strutture ospedaliere e territoriali delle aziende sanitarie per lo svolgimento integrato delle attività didattiche ;
- individuare, qualora non siano disponibili presso l'AOU o presso le predette aziende sanitarie, sedi di attività formativa anche presso strutture private accreditate, nel rispetto delle previsioni dell'art. 2, commi 4 e 5, D.lgs. n. 517/1999;
- estendere la collaborazione fra la Regione e le Università agli apporti formativi e tecnico-scientifici di altre scuole, diverse da quella di medicina, in relazione a specifiche esigenze del servizio sanitario regionale;
- convenire che i contenuti del presente protocollo saranno recepiti dall'atto aziendale e/o dagli accordi attuativi adottati dal direttore generale dell'AOU, dai direttori generali delle aziende sanitarie regionali e dei legali rappresentanti degli altri enti convenzionati, di intesa con il rettore dell'Università di riferimento, nel rispetto dei contenuti del presente protocollo;

dato atto

dell'avvenuta stipulazione dei protocolli d'intesa Università-Regione relativi all'espletamento dei corsi di laurea triennali di area sanitaria ed alla formazione medico specialistica;

si stipula il presente Protocollo di Intesa:

INDICE

TITOLO I

(Organizzazione delle aziende ospedaliero-universitarie)

Art. 1 - Le aziende ospedaliero-universitarie

Art. 2 - Gli organi aziendali

- 2.1. Il direttore generale
- 2.2. Il collegio sindacale
- 2.3. L'organo di indirizzo
- 2.4. Il collegio di direzione

- Art. 3 - L'organismo indipendente di valutazione
- Art. 4 - L'atto aziendale
- Art. 5 - I dipartimenti assistenziali integrati
- Art. 6 - I dipartimenti universitari
- Art. 7 - Le funzioni integrate
- Art. 8 - Il personale universitario
- Art. 9 - Il Trattamento economico del personale universitario convenzionato
- Art. 10 – Il finanziamento ed gli aspetti patrimoniali dell'AOU
- Art. 11 – La compartecipazione dell'Università ai risultati di gestione
- Art. 12 – Le attività di ricerca
- Art. 13 – Le relazioni sindacali

TITOLO II

(Aziende ospedaliere e sanitarie in cui insiste parte del percorso formativo delle scuole di medicina)

- Art. 14 – Le aziende sanitarie in cui insiste parte del percorso formativo

TITOLO III

(Disposizioni generali)

- Art. 15 – La partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale
- Art. 16 – La partecipazione del personale del servizio sanitario regionale (SSR) alla didattica
- Art. 17 – La partecipazione di altri soggetti in formazione universitaria all'attività assistenziale
- Art. 18 – I protocolli di intesa
- Art. 19 – La Commissione Paritetica per i protocolli d'intesa
- Art. 20 - La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
- Art. 21 – La responsabilità civile e l'assicurazione

TITOLO IV

(Disposizioni finali)

- Art. 22 – Gli altri accordi
- Art. 23 – La validità del protocollo.

TITOLO I

(Organizzazione delle aziende ospedaliero-universitari)

Art. 1 – Le aziende ospedaliero-universitarie

1. Il Titolo I del presente protocollo disciplina l'organizzazione delle aziende ospedaliero-universitarie piemontesi (di seguito AOU) che sono: AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, AOU Maggiore della Carità di Novara e AOU S.Luigi di Orbassano.
2. L'AOU è un'azienda dotata di personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, inserita nella rete assistenziale regionale. Gli obiettivi, le strategie e l'organizzazione dell'AOU sono volti a garantire compiutamente l'integrazione tra le funzioni assistenziali e le funzioni didattiche previste

dagli ordinamenti relativi ai percorsi formativi dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione attivati dall'Università su proposta della scuola di medicina e le attività scientifiche della scuola stessa. L'AOU deve assicurare l'assistenza, le idonee condizioni per formare il nuovo personale, lo sviluppo, attraverso la ricerca scientifica, di nuove conoscenze nel campo della salute, trasferibili all'assistenza, migliorando efficacia, efficienza ed economicità delle risorse impiegate.

3. Le attività assistenziali, didattiche e di ricerca sono obiettivi integrati in tutte le articolazioni organizzative dell'azienda e per tutto il personale impiegato, fermo restando il rispetto dei compiti istituzionali riferiti allo stato giuridico del personale.

4. L'AOU ha anche l'obiettivo di favorire lo sviluppo di una figura professionale unitaria di dirigente sanitario, in grado di svolgere in modo eccellente i compiti di didattica, ricerca ed assistenza, indipendentemente dall'istituzione di provenienza.

5. L'AOU deve garantire:

- la massima efficienza in senso assistenziale, in quanto riferimento regionale sia per la gestione delle patologie usuali con i metodi più avanzati e innovativi, sia per la gestione di patologie rare o di particolare complessità, che richiedano elevata qualificazione degli operatori ed elevata dotazione tecnologica;
- la massima efficienza didattico-formativa in quanto possibile sede di tutti i livelli della formazione:
 - a) corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e corsi di studio delle professioni sanitarie;
 - b) scuole di specializzazione e master di area sanitaria;
 - c) dottorati di ricerca;
 - d) formazione continua degli operatori sanitari successiva all'abilitazione professionale;
- l'attività di ricerca competitiva nella comunità scientifica internazionale.

6. L'AOU deve caratterizzarsi:

- a) per il contributo che la ricerca di base può dare allo sviluppo di procedure diagnostiche e terapeutiche innovative;
- b) per il rapido trasferimento applicativo delle acquisizioni sperimentali sviluppate dalla ricerca traslazionale;
- c) per la sperimentazione continua di tecnologie e modelli diagnostico-terapeutici ed organizzativi atti a migliorare costantemente il rapporto costo/beneficio dell'assistenza.

Art. 2 - Gli organi aziendali

In conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, sono organi dell'AOU :

- 2.1) il direttore generale
- 2.2) il collegio sindacale
- 2.3) l'organo di indirizzo
- 2.4) il collegio di direzione

2.1. Il direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dalla regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'università di riferimento, secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Il direttore generale dell'AOU adotta, oltre agli atti previsti dalle vigenti normative statali e regionali, il piano unitario integrato di programmazione delle attività di assistenza, di ricerca e di didattica - previo parere obbligatorio dell'organo di indirizzo.

3. Il direttore generale sente l'organo di indirizzo in merito alla coerenza delle caratteristiche professionali degli operatori sanitari con gli obiettivi, la strategia e l'organizzazione dell'AOU.

4. Ferma restando la disciplina prevista dall'art. 11 della l. r. 24.1.1995, n. 10, la Giunta regionale, d'intesa con il rettore dell'università, delibera relativamente al procedimento di verifica dei risultati dell'attività del direttore generale ed alle relative procedure di conferma.

5. I procedimenti di revoca restano disciplinati sulla base delle previsioni di cui all'art. 3-bis del d.lgs. n. 502/1992 e di cui alla l.r. n. 10/1995.

2.2. Il collegio sindacale

1. Il collegio sindacale dell'AOU è composto da cinque membri, di cui uno nominato dalla regione, uno dal ministero della salute, uno dal ministero dell'economia e delle finanze, uno dal ministero dell'istruzione, università, ricerca e uno dall'università .

2. Il collegio sindacale dura in carica tre anni. I suoi componenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o, per i funzionari del ministero dell'economia e delle finanze, tra coloro che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.

3. Il collegio sindacale esercita compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile dell'azienda ed in particolare:

a) verifica l'amministrazione sotto il profilo economico;

b) vigila sull'osservanza della legge;

c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle strutture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;

d) riferisce almeno trimestralmente alla Regione ed all'Università, anche su loro richiesta, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità;

4. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

5. Le ipotesi di incompatibilità, le regole e le modalità di funzionamento del collegio sindacale sono quelle previste dalla vigente normativa per il corrispondente organo delle aziende sanitarie regionali.

2.3 L'organo di indirizzo.

1. L'organo di indirizzo:

a) definisce, nell'ambito dei contenuti della programmazione socio-sanitaria regionale e dei programmi di sviluppo della scuola di medicina, gli obiettivi annuali e pluriennali di attività integrata, tenendo conto delle risorse finanziarie assegnate dalla regione, con riferimento ai Dipartimenti ad attività integrata (di seguito DAI);

definisce altresì annualmente il fabbisogno del personale, ivi compreso il personale universitario da convenzionare, tenendo conto delle misure di contenimento dei costi delle risorse umane, previste da disposizioni nazionali e/o regionali, applicate a tutto il personale che opera nelle AOU;

b) esprime parere obbligatorio sul piano unitario integrato di programmazione delle attività di assistenza, ricerca e didattica, presentato dal direttore generale e propone, in relazione alla peculiarità degli obiettivi annuali e pluriennali di attività, l'eventuale necessità di risorse aggiuntive;

c) definisce - fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 517/1999 - le caratteristiche professionali del personale da inserire nelle attività assistenziali sulla base di criteri di qualità, efficienza ed efficacia, nonché di qualificazione scientifica e didattica;

d) verifica il raggiungimento degli obiettivi annuali e pluriennali di integrazione e propone alla direzione aziendale ed eventualmente alla Regione ed all'Università, nel caso di risultati negativi della gestione aziendale, gli opportuni correttivi comprensivi dei relativi piani di miglioramento;

e) fornisce indicazioni, in relazione all'atto aziendale, sulla costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei DAI, nonché sulle strutture complesse che li compongono, indicando quelle a direzione universitaria;

f) esamina la definitiva proposta di atto aziendale;

g) esamina la proposta di piano attuativo ospedaliero di cui all'art. 16 della l.r. n. 18/2007, nonché la relazione socio-sanitaria aziendale. Le eventuali osservazioni sono allegate ai predetti documenti.

2. L'organo di indirizzo è composto da quattro membri, uno dei quali è di diritto il presidente o direttore, o loro vicari, della scuola di medicina afferente all'AOU. I restanti tre componenti, due di nomina regionale ed uno di parte universitaria, sono scelti tra esperti di riconosciuta e pluriennale competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari. Non possono far parte dell'organo i dipendenti dell'AOU, né altri componenti della scuola di medicina. I componenti durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta. Il direttore generale dell'AOU partecipa ai lavori senza diritto di voto. L'organo è presieduto da un membro scelto all'interno del medesimo, nominato dalla regione d'intesa con il rettore dell'università; il presidente convoca l'organo e ne fissa l'ordine del giorno. E' prevista l'alternanza nel ruolo di presidente tra i membri nominati dall'università e quelli nominati dalla regione. Le modalità di funzionamento dell'organo di indirizzo sono disciplinate da apposito regolamento interno.

3. L'organo di indirizzo può avvalersi di un comitato consultivo composto da un massimo di dieci componenti, designati pariteticamente dall'AOU e dall'Università.

4. L'organo di indirizzo, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale delle strutture tecnico-amministrative dell'AOU.

2.4. Il collegio di direzione

1. Il collegio di direzione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. concorre al governo delle attività cliniche, partecipa, formulando osservazioni all'organo di indirizzo, alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'università, dei programmi di formazione e delle soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria; concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa altresì, presentando una relazione annuale al direttore generale, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.

2. L'istituzione e la composizione del collegio di direzione è disciplinata dalla regione, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 517/1999 e dall'art. 17 del d.lgs. n. 502/1992, come sostituito dal d.l. n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012.

Fanno comunque parte del Collegio i direttori dei DAI e, ai sensi dello statuto dell'ateneo, il direttore/presidente della scuola di medicina o loro vicari, nell'ambito dei rispettivi poli di appartenenza.

3. La composizione, le competenze, i criteri di funzionamento e le relazioni con gli altri organi potranno essere ulteriormente disciplinati da provvedimenti regionali in materia, previa consultazione delle Università piemontesi.

4. Il collegio di direzione è convocato dal direttore generale almeno una volta al mese o quando lo ritenga necessario.

5. Il collegio di direzione collabora con l'organismo indipendente di valutazione (OIV) e con l'organo di indirizzo dell'azienda, secondo le modalità previste dal presente Protocollo.

6. Ai componenti del collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese

Art. 3 - L'organismo indipendente di valutazione

1. E' previsto, nell'ambito delle AOU, l'organismo indipendente di valutazione (di seguito OIV) di cui all'art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

2. L' OIV è un organismo collegiale composto da esperti di elevata capacità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione delle performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

3. L'OIV opera in posizione di autonomia e riferisce alla direzione generale sulle risultanze delle analisi effettuate.

4. Tale organismo, in particolare, svolge attività di monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni, garantendo la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del personale dirigenziale nei modi e nelle forme previste dalle norme in materia e dai contratti di lavoro e promuovendo l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità, oltre ad ogni altra competenza prevista dalla normativa vigente in materia

Art. 4 - L'atto aziendale

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'AOU sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato adottato dal direttore generale d'intesa con il rettore dell'università, nel rispetto dei principi e criteri previsti dalla normativa statale e regionale e dalle disposizioni del presente protocollo d'intesa.

2. L'atto aziendale individua le attività coerenti e necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'università e, sulla base dei principi e criteri del presente protocollo, individua la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei DAI, nonché le strutture complesse che li compongono, indicando quelle a direzione universitaria, tenendo conto delle indicazioni dell'organo di indirizzo di cui all'art. 2.3 ed applicando i parametri standard vigenti per la costituzione delle strutture complesse e semplici di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), del Patto per la Salute 2010-2012, approvati in data 26 marzo 2012.

Art. 5 - I dipartimenti assistenziali integrati

1. I dipartimenti assistenziali integrati (DAI) tendono a superare ed integrare la logica della organizzazione per strutture complesse e, con la gestione unitaria delle risorse economiche umane e strumentali, garantiscono l'integrazione fra didattica, ricerca ed assistenza, costituente la specificità delle AOU. Il direttore generale dell'AOU, d'intesa con il rettore dell'università, approva un regolamento che ne disciplina il funzionamento ed i compiti.

2. Il direttore del DAI assume responsabilità di tipo gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate.

3. Per la determinazione del fabbisogno di personale dei DAI, il direttore generale tiene conto della peculiarità dei compiti didattici e scientifici, oltre che di quelli assistenziali a questi attribuiti, secondo le indicazioni del piano unitario ed integrato di programmazione delle attività di assistenza, ricerca e didattica.

4. Nell'ambito dei DAI l'organizzazione delle attività assistenziali deve essere coerente e coordinata anche con il programma formativo previsto dagli ordinamenti didattici dell'università ed ispirarsi inoltre a criteri di flessibilità in funzione delle varie tappe del processo formativo dello studente.

5. Il direttore del DAI è nominato dal direttore generale d'intesa con il rettore ed è scelto tra i responsabili delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento stesso, sulla base di requisiti di capacità gestionale e organizzativa, esperienza professionale e curriculum scientifico, ferma restando comunque la titolarità dell'università per la didattica e la ricerca.

6. L'istituzione, la modifica, la soppressione delle strutture complesse e dei DAI è deliberata dal direttore generale d'intesa con il rettore.

Art. 6 - I dipartimenti universitari

I dipartimenti universitari permangono come parte fondamentale dell'organizzazione universitaria, così come disciplinati dallo statuto dell'università ed i loro rapporti organizzativi e funzionali con i DAI sono definiti con appositi atti regolamentari formulati d'intesa fra rettore e direttore generale.

Art. 7 – Le funzioni integrate

Al fine di agevolare ed accelerare il processo di integrazione dell'AOU sono individuate, attraverso appositi accordi attuativi sottoscritti tra l'AOU e l'Università, funzioni integrate di:

- gestione amministrativa del personale universitario integrato, delle attività didattiche del personale del SSR e della formazione ed aggiornamento del personale in genere;
- gestione del patrimonio;
- gestione del sistema informativo;
- sicurezza e igiene del lavoro;
- promozione e gestione amministrativa della sperimentazione clinica;
- iniziative congiunte di formazione del personale, sia nell'ambito ECM, sia di carattere generale.

Art. 8 – Il personale universitario

1. Il personale universitario che opera per le finalità dell'AOU, sulla base della programmazione dell'organo di indirizzo, è convenzionato con il SSN con apposito atto del direttore generale su designazione del rettore. Gli elenchi di tale personale sono aggiornati periodicamente.
2. Le parti si impegnano a definire accordi specifici di aggiornamento ed adeguamento rispetto alla normativa vigente, per quanto riguarda la partecipazione del personale universitario tecnico amministrativo alle finalità dell'AOU. Altre forme di collaborazione tra università e AOU saranno definite in appositi accordi, che ne definiscono altresì gli oneri reciproci.
3. L'AOU può avvalersi di professori e ricercatori universitari, sia a tempo determinato che indeterminato, anche per specifici progetti di ricerca. Agli stessi possono essere affidati progetti o programmi inerenti alla loro materia specifica, per lo svolgimento dei quali verrà corrisposto un compenso rapportato all'impegno, con riferimento a quanto percepito dai professori universitari convenzionati. Fermo restando il proprio stato giuridico, a professori e ricercatori sopra menzionati, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale richiamate dal d.lgs. n. 517/1999, nonché dalle altre norme che ne facciano esplicito riferimento.
4. Il convenzionamento di personale universitario non equivale in nessun caso a nuova assunzione nell'ambito del ruolo sanitario regionale.
5. Al fine esclusivo della definizione del fabbisogno di personale per le attività assistenziali si precisa che la metà del tempo di lavoro del personale universitario, globalmente considerato, è dedicato a compiti di didattica e di ricerca.
6. La nomina dei responsabili di struttura complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentita la scuola di medicina, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare, ai sensi dell'art. 15 comma 7-bis, lett. c), del d.lgs n. 502/1992, come inserito dall'art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito in l. n. 189/2012.
7. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 517/1999, ai professori di I fascia, ai quali non sia attribuito un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, viene affidato un programma di alta specialità che integri assistenza didattica e ricerca. I programmi possono essere assegnati anche ai professori di II fascia. I programmi assegnati al personale universitario sono assimilabili agli incarichi di responsabilità di struttura complessa e semplice.
8. Al personale universitario convenzionato non dirigente possono essere conferiti incarichi di coordinamento o di responsabilità di posizione organizzativa, avendone i requisiti ed alle stesse condizioni del personale dipendente del servizio sanitario regionale.
9. Al pari del personale dirigente del SSR, il personale universitario che svolge attività assistenziale integrata è responsabile dei risultati assistenziali conseguiti, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati ed alle specifiche funzioni attribuite, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, d.lgs. n. 517/1999.
10. I diritti e doveri che il personale universitario assume per la parte assistenziale sono quelli previsti dalla legislazione e dalle norme contrattuali vigenti del SSR, ferme restando l'applicazione delle norme

relative al proprio stato giuridico e le competenze per l'adozione dei conseguenti provvedimenti in capo all'Università.

11. Il conferimento di incarichi, la revoca e ogni altro evento riguardante il personale universitario per la parte assistenziale sono disposti previa intesa con il rettore.

12. Al personale universitario è assicurata e garantita libertà nell'insegnamento e nello svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 9 – Il trattamento economico del personale universitario convenzionato

1. Al personale universitario convenzionato viene riconosciuto, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, e oltre al trattamento economico erogato dall'Università:

a) l'indennità di esclusività in quanto spettante, così come disciplinato dalla normativa vigente per il personale del SSN;

b) il trattamento economico aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico comprendenti le seguenti voci stipendiali:

- retribuzione di posizione minima contrattuale, connessa all'incarico ricoperto;
- retribuzione di posizione variabile aziendale, in base alla graduazione delle funzioni effettuata dall'azienda

c) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza, efficienza ed integrazione tra le attività didattiche, assistenziali e di ricerca (retribuzione di risultato).

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del d.P.R. n. 382/1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale.

3. Al personale universitario convenzionato è comunque garantito un trattamento economico integrativo in modo da conseguire l'equiparazione al trattamento economico complessivo, retributivo ed accessorio, del personale del SSN di pari anzianità ed incarico.

Art. 10 - Il finanziamento e gli aspetti patrimoniali dell'AOU

1. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dall'AOU concorrono risorse messe a disposizione sia dalla Regione, per il tramite del fondo sanitario regionale, sia dall'Università.

2. Gravano sul fondo sanitario regionale:

- a) i corrispettivi delle prestazioni prodotte, secondo i parametri di finanziamento dell'assistenza ospedaliera stabiliti dalla regione;
- b) i trasferimenti per il finanziamento dei maggiori oneri indotti sulle attività assistenziali dalla didattica e dalla ricerca, come di seguito meglio specificato;
- c) i finanziamenti per funzioni a rilievo regionale non finanziabili a prestazione;
- d) le assegnazioni finalizzate a programmi o progetti di ricerca biomedica e di innovazione assistenziale ed organizzativa proposti dall'AOU riconosciuti di interesse comune da Regione ed Università.

3. Per le finalità di cui al precedente punto b), in applicazione dell'articolo 7, comma 2, d.lgs. n. 517/1999, le AOU sono classificate nella fascia dei presidi generali a più elevata complessità assistenziale.

4. In virtù dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, la regione si impegna a corrispondere direttamente all'AOU un'integrazione pari al 6% della valorizzazione annua dell'attività assistenziale complessiva, una volta che la valorizzazione stessa sia stata decurtata

del risparmio corrispondente alla maggiore spesa del personale che avrebbe dovuto sostenere l'AOU per produrre la stessa attività, in carenza dell'apporto della componente universitaria, così come previsto dall'art. 6, comma 2, d.m. 31 luglio 1997 (Linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni).

5. La Regione e l'Università, sulla base di progetti di attività assistenziale o di ricerche applicate, possono attribuire all'AOU specifici finanziamenti.

6. L'AOU può acquisire autonomamente ulteriori risorse per attività espletate in favore di terzi.

7. L'Università partecipa al finanziamento dell'AOU garantendo l'apporto del proprio personale per lo svolgimento delle attività assistenziali e dei beni immobili e mobili di proprietà o in uso.

8. L'AOU effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria di detti beni mobili e immobili indipendentemente dall'assetto proprietario e di diritti reali.

9. I beni anche adibiti ad attività assistenziale, sono utilizzati dall'AOU, fermi restando i relativi titoli di proprietà e diritti reali, ove e fino a quando essi vengano utilizzati per tale attività e nell'ambito dell'attuale assetto istituzionale dell'AOU.

10. Per i beni mobili successivamente acquisiti dall'università è necessario il preventivo parere dell'AOU ai fini del loro impiego assistenziale.

Art. 11 – La compartecipazione dell'Università ai risultati di gestione

1. La Regione e l'Università perseguono l'obiettivo di una gestione efficiente dell'AOU, partecipando alle procedure di monitoraggio della gestione economico-finanziaria e adottando, per la parte di rispettiva competenza, misure di contenimento dei costi coerenti con le risultanze del monitoraggio.

2. La Regione e l'Università compartecipano ai risultati di gestione dell'AOU. Ferme restando le modalità di compartecipazione stabilite dall'art. 10 del d.p.c.m. 24.5.2001, in caso di risultati finanziari negativi nella gestione dell'AOU, la Regione e l'Università concordano appositi piani di rientro pluriennali anche sulla base delle indicazioni e delle proposte formulate dall'organo di indirizzo.

Art. 12 – Le attività di ricerca

1. La Regione e le Università concorrono, con propri finanziamenti, all'attuazione di programmi, definiti in sede di comitato d'intesa Regione-Università di cui all'art 3 della Convenzione attuativa degli artt. 9 e 21 della L.R. 18/2007, finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche, nuove modalità gestionali, organizzative e formative.

2. La Regione e le Università, nell'ambito delle rispettive autonomie e finalità istituzionali, concorrono alla promozione di programmi di ricerca biomedica, sanitaria, epidemiologica, organizzativa e di trasferimento tecnologico nelle attività assistenziale del SSR.

Art. 13 – Le relazioni sindacali

1. Le delegazioni trattanti delle AOU sono integrate da rappresentanti sindacali del personale universitario, in relazione a tutte le materie che hanno attinenza con l'applicazione del presente protocollo.

TITOLO II

(Aziende ospedaliere e sanitarie in cui insiste parte del percorso formativo delle scuole di medicina)

Art. 14 – Le aziende sanitarie in cui insiste parte del percorso formativo.

1. Parte del percorso formativo può essere svolto, per le finalità di cui all'art. 2 comma 4, del d.lgs. n. 517/1999, senza ulteriori oneri per il SSR, utilizzando altre aziende sanitarie pubbliche, di seguito indicate:

- AO Ordine Mauriziano – Presidio ospedaliero “Umberto I” di Torino;
- AO S. Croce e Carle di Cuneo;
- ASL TO1 – Presidio ospedaliero “Oftalmico”;
- ASL TO2 – Presidi ospedalieri “Giovanni Bosco”, “Amedeo di Savoia” e “Maria Vittoria”;
- ASL TO3;
- ASL AT – Presidio ospedaliero di Asti;
- ASL VC - Presidio ospedaliero di Vercelli;
- ASL BI – Presidio ospedaliero di Biella.

2. Nell'ambito delle predette aziende sanitarie è previsto che possano essere individuate strutture a direzione universitaria, essenziali per l'attività didattica, ai fini della formazione in specifiche discipline. Le strutture complesse a direzione universitaria, per le finalità di cui sopra, sono definite nell'atto aziendale. In questo ambito, l'Università, su indicazione della scuola, sentiti i dipartimenti universitari interessati, propone annualmente i piani di sviluppo per la didattica e la ricerca dell'azienda, prima dei termini assegnati ai direttori generali per presentare il programma annuale di attività di cui all'art 16, l.r. n. 18/2007. I direttori generali elaborano il programma garantendo il raggiungimento degli obiettivi riferiti alle prestazioni assistenziali, alla didattica e alla ricerca.

3. Le funzioni delle strutture di cui al comma 2 sono quelle di assicurare non solo l'assistenza, ma anche le idonee condizioni per formare il nuovo personale medico e sanitario, nonché di sviluppare, attraverso la ricerca scientifica, nuove conoscenze in campo medico, non suddividendo a priori le risorse umane, finanziarie e strutturali da destinare allo svolgimento delle varie funzioni.

4. Il direttore generale ed il rettore, d'intesa, verificano la coerenza tra l'organizzazione delle strutture a direzione universitaria dell'azienda e l'organizzazione interna della scuola di medicina per quanto attiene ai fini istituzionali di integrazione tra assistenza, didattica e ricerca.

5. Il direttore generale acquisisce il parere dell'Università, attraverso la scuola di medicina, per i provvedimenti di istituzione, modifica o disattivazione di dipartimenti assistenziali con strutture a direzione universitaria e di singole strutture a direzione universitaria, previo parere consultivo del comitato tecnico scientifico dei cui al successivo comma 6.

6. Nelle predette aziende è costituito, con compiti consultivi per l'azienda, un comitato tecnico scientifico, presieduto dal direttore generale o da un suo delegato, composto dal direttore/presidente o loro delegati della scuola di medicina, dal direttore sanitario dell'azienda e da quattro esperti nominati due dall'azienda e due dall'Università. Per casi particolari e competenze specifiche il comitato potrà avvalersi di ulteriori esperti, anche non appartenenti all'organizzazione aziendale. Il rettore, ricorrendone la necessità, può richiedere la convocazione del comitato.

7. Al personale universitario che opera nelle Aziende sanitarie in cui insiste parte del percorso formativo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del presente protocollo.

8. Le Università possono concordare con la Regione, con apposito atto, l'utilizzazione di specifiche strutture assistenziali private, purché già accreditate, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 517/1999.

9. L'attivazione di rapporti con strutture private accreditate è soggetta al parere della commissione paritetica Università-Regione e non potrà comunque comportare, a carico del servizio sanitario regionale, oneri aggiuntivi.

TITOLO III (Disposizioni generali)

Art. 15 – La partecipazione delle Università alla programmazione sanitaria regionale.

1. Le Università partecipano alla programmazione sanitaria regionale ed all'attività del Servizio sanitario regionale attraverso le proprie strutture di area sanitaria ed il personale universitario, nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali.
2. Le Università concorrono all'elaborazione del piano socio-sanitario regionale, nonché alla definizione di indirizzi di politica sanitaria, di ricerca biomedica, di programmi di intervento e all'applicazione dei nuovi modelli organizzativi delle strutture e delle attività medesime.
3. Le Università concorrono alla programmazione anche attraverso accordi, intese e pareri.
4. Le parti concordano che in Commissioni e gruppi di lavoro istituiti dalla Regione Piemonte su tematiche di specifica competenza sia prevista la partecipazione in forma permanente dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di area Sanitaria delle Università piemontesi.

Art. 16 – La partecipazione del personale del servizio sanitario regionale (SSR) alla didattica.

1. Le parti definiscono le modalità ed i termini per la partecipazione del personale del SSR all'attività didattica pre e post-laurea. Il personale del SSR partecipa all'attività didattica nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture didattiche dell'Università.
2. L'Università concorda, sentito l'organo di indirizzo, con l'AOU le linee generali di utilizzazione del personale del SSR anche ai fini del riconoscimento, da parte dell'azienda, dell'impegno professionale.

Art. 17 – La partecipazione di altri soggetti in formazione universitaria all'attività assistenziale.

1. I dottorandi, gli assegnisti, i fruitori di borse di studio, gli specializzandi (diversi dai medici in formazione specialistica), nonché gli iscritti ai Master (che presentino caratteristiche idonee per svolgere attività di tipo assistenziale), secondo i rispettivi ordinamenti, possono frequentare le strutture delle Aziende sanitarie, ai fini della loro formazione.
2. L'Università comunicherà i nominativi di tali soggetti alle Aziende interessate e garantirà la copertura assicurativa per l'attività formativa svolta da costoro presso le Aziende stesse.
3. Le Aziende garantiranno la copertura assicurativa per l'attività assistenziale resa nello svolgimento di tale attività formativa ai sensi ed entro i limiti precisati dal successivo art. 20.
4. L'Azienda provvederà inoltre alla verifica dell'idoneità ed alla sorveglianza sanitaria di tali soggetti, valutando i rischi ai quali sono esposti.

Art. 18 – I protocolli di intesa.

1. Le parti concordano di disciplinare i rapporti, per gli aspetti concernenti lo svolgimento delle attività assistenziali in relazione alle finalità di didattica e di ricerca, oltre che attraverso il presente protocollo, anche attraverso la stipulazione dei seguenti protocolli:
 - protocollo di intesa per la disciplina dei corsi di laurea e di laurea specialistica delle professioni sanitarie;
 - protocollo di intesa per la disciplina delle scuole di specializzazione relative alla formazione dei medici e delle altre figure assimilate.
2. I protocolli relativi alle scuole di specializzazione ed ai corsi di laurea sanitaria dovranno essere coerenti con i principi contenuti nel presente protocollo.
3. Appositi protocolli di intesa potranno disciplinare l'apporto formativo e scientifico del SSR ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria.

Art. 19 – La Commissione Paritetica per i protocolli d'intesa.

La Commissione per i protocolli di intesa è costituita in forma paritetica da rappresentanti della Regione, e delle Università del territorio piemontese con i compiti e le finalità di cui all'art. 9, L.R. 06.08.2007 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.

La citata Commissione è organismo tecnico e si occupa delle relazioni tra gli Atenei Piemontesi e la Regione Piemonte, in riferimento alle attività assistenziali e di formazione del Servizio Sanitario Regionale.

La precitata Commissione ha sede presso l'Assessorato ed è presieduta dal Direttore Regionale per la Sanità, o suo delegato.

I rappresentanti di tutte le Parti potranno richiedere la convocazione della Commissione e l'inserimento all'o.d.g. dei temi di confronto proposti.

La convocazione della citata Commissione avviene a cura della Direzione Sanità dell'Assessorato Regionale, che assicura anche la stesura dei verbali di ciascuna riunione.

La composizione della Commissione e le modalità di funzionamento sono disciplinate da appositi accordi tra la Regione e le Università Piemontesi

Art. 20 - La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Si da atto che nell'ambito delle attività assistenziali, in riferimento al personale universitario ed ai soggetti assimilati, permangono in capo alle AOU le attribuzioni e le competenze di cui al d.lgs. 9.4.2008, n. 81

Art. 21 – La responsabilità civile e l'assicurazione.

1. Le Aziende Sanitarie sono responsabili civilmente per l'attività assistenziale svolta dal personale universitario convenzionato, dagli iscritti alle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368/1999, dai titolari di contratti di ricerca e dottorandi che interagiscono con attività assistenziali e in generale dai soggetti che, in possesso dei previsti requisiti, siano autorizzati a frequentare le strutture sanitarie, ivi compresi coloro che svolgono attività di tirocinio.

2. Trovano applicazione a favore dei sopra richiamati soggetti le garanzie e le coperture assicurative, ivi compresa la gestione delle vertenze di danno e l'assunzione degli oneri delle spese di resistenza, previste in qualsiasi sede, sia giudiziale che stragiudiziale, dal vigente Programma Assicurativo Regionale per la responsabilità civile derivante da danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, sussidiarie e/o complementari.

3. L'Università si farà carico dell'onere assicurativo relativo alla responsabilità civile derivante dall'attività formativo-didattica della scuola di medicina.

TITOLO IV (Disposizioni transitorie e finali)

Art. 22 – Gli altri accordi

1. Appositi protocolli di intesa potranno disciplinare l'apporto formativo e scientifico di altre strutture universitarie nell'ambito delle funzioni socio-sanitarie della Regione.

2. La Regione e le Università possono concorrere a promuovere la costituzione di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)

Art. 23 – La validità del protocollo

1. Il presente protocollo d'intesa ha la durata di tre anni dalla data della stipulazione ed è rinnovabile, per espressa volontà delle parti.

2. Nelle more del rinnovo, trova applicazione il presente protocollo.

3. Qualora provvedimenti legislativi di modificazione dell'assetto attuale entrassero in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, le parti si impegnano a

riconvocarsi per esaminare le ricadute sul protocollo delle novità introdotte e ad apportare allo stesso le modificazioni ed integrazioni necessarie ed opportune.

4. Gli enti coinvolti nell'applicazione del presente protocollo si impegnano ad adeguare le loro disposizioni organizzative e/o regolamentari ai contenuti del protocollo stesso.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo d'Intesa, si richiamano le norme vigenti in materia.

Torino, lì 23.12.2013

I componenti la Commissione

Dr. Sergio Francesco Morgagni – direttore regionale Sanità (Presidente della Commissione)

Dr. Claudio Baccon – responsabile del Settore regionale Personale dipendente dal SSR ed Affari generali e responsabile ad interim del Settore Pianificazione ed Assetto istituzionale

Dr.ssa Daniela Nizza – responsabile del Settore regionale Organizzazione dei Servizi sanitari ospedalieri e territoriali

Prof. Ezio Ghigo – designato dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Torino

Prof. Roberto Rigardetto - designato dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Torino

Prof. Piermaria Furlan - designato dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Torino

Prof. Mario Pirisi - designato dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A.Avogadro"

Prof. Marcello Garavoglia - - designato dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A.Avogadro"

Prof. Gian Carlo Avanzi - designato dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A.Avogadro"